



COMUNE DI GIARDINELLO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Prot. n.° *1100*

del *1* 8 LUG. 2016

Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Associato
Ing. Martino Dorotea

Al Responsabile Settore Finanziario
Dott. Coraci Gianluca

→ Al Responsabile Settore Amministrativo
Ing. Polizzi Giuseppe

p.c

Alla Commissione Straordinaria

SEDE

Oggetto: Licenziamento disciplinare.

Nella Gazzetta Ufficiale n°149 del 28/06/2016 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 20 Giugno 2016 n°116 "Modifiche all'articolo 55 – quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s, della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di licenziamento disciplinare", che entrerà in vigore il 13 Luglio p.v.

Il provvedimento prevede una nuova procedura e più rapida per "punire" il dipendente pubblico, che attesti con mezzi fraudolenti la falsa presenza sul posto di lavoro.

Si concretizza la "falsa attestazione di presenza" nel momento in cui il dipendente faccia risultare di essere in servizio **in maniera fraudolenta**, oppure tragga in inganno l'Amministrazione con riferimento all'orario di lavoro effettivamente svolto, attraverso qualsiasi modalità, anche avvalendosi della complicità di terzi.

Coloro i quali con il proprio atteggiamento attivo o passivo abbiano agevolato tale "condotta fraudolenta" sono ugualmente responsabili della "violazione".

Qualora la falsa attestazione della presenza venga **accertata in fraganza** (attraverso l'utilizzo di strumenti sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze) si procederà immediatamente (e comunque non oltre le 48 ore dalla conoscenza del fatto) alla **sospensione cautelare del dipendente**, senza l'obbligo di sentire l'interessato, che viene privato dello stipendio (può essere riconosciuto un trattamento minimo alimentare nei casi di legge).

Il Responsabile di Settore a cui il dipendente è assegnato o il Segretario Comunale nei confronti dei Responsabili di Settore o l'Ufficio dei procedimenti disciplinari ovvero chi per **prima** ne venga a conoscenza adotta il provvedimento di sospensione cautelare.

La violazione del termine (48 ore) non determina la decadenza dell'azione disciplinare né l'inefficacia alla sospensione cautelare, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente, cui essa sia imputabile.

Contestualmente al provvedimento di sospensione si procede alla contestazione dell'addebito ed alla convocazione del dipendente innanzi all'U.p.d. con preavviso di almeno 15 giorni.

Il dipendente può farsi assistere da un procuratore o un rappresentante sindacale a cui aderisce o conferisce mandato e può presentare una memoria scritta. Per gravi motivi o impedimento l'interessato può chiedere il rinvio del termine di convocazione per un periodo non superiore a **cinque** giorni.

L'U.p.d. deve concludere il procedimento **entro 30 giorni** dalla ricezione, da parte del dipendente, della contestazione di addebito.

Si procederà al **licenziamento del dipendente**, al termine della procedura, qualora le giustificazioni addotte non siano ritenute sufficienti.

Entro quindici giorni dell'avvio del procedimento disciplinare il Responsabile di Settore che ha sospeso il lavoratore (Il Segretario per i Responsabili di Settore) deve **denunciare** il fatto al Pubblico Ministero per accertare "la sussistenza di eventuali reati", ed effettuare la segnalazione alla Procura della Corte dei Conti.

Pertanto, il dipendente che attesta falsamente la presenza sul luogo del lavoro rischia anche di dover risarcire il **danno di immagine** prodotto alla P.A. entro centoventi giorni successivi alla denuncia, senza possibilità di proroga. L'eventuale danno viene liquidato dal Giudice in via equitativa, tenendo conto della rilevanza che ha avuto la vicenda sui mezzi di informazione ed in misura **non inferiore** a sei mensilità dell'ultimo stipendio percepito dal dipendente.

La nuova legge prevede, inoltre, sanzioni per i Responsabili di Settore che, a conoscenza dell'illecito, non abbiano attivato repentinamente il procedimento disciplinare. L'omissione del provvedimento di sospensione cautelare, costituisce **illecito disciplinare**, punibile a tutti gli effetti con il **licenziamento** e deve essere comunicata all'autorità giudiziaria ai fini dell'accertamento della sussistenza di eventuali reati.

I Responsabili di Settore in indirizzo sono onerati di comunicare il contenuto della presente al personale assegnato, impartendo le necessarie disposizioni.

Allo scopo di darne ampia diffusione la presente direttiva verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali" ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.P.R. n.33/2013.

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Anna Maria Orlando)

